

**HERA S.p.A.**

**Holding Energia Risorse Ambiente**

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.le

Segreteria Commissione Territorio,  
Ambiente, Mobilità e Commissione Statuto e  
Regolamento

Settore Affari legislativi e coordinamento  
commissioni assembleari

Assemblea legislativa – Regione Emilia-  
Romagna

Viale Aldo Moro, 50  
40127 Bologna

Bologna, 20.04.2023

Prot. n. 0038667/23

**Oggetto: Delibera di Giunta n. 214 del 13 02 2023: Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio.**

Con la delibera in oggetto, la Giunta regionale sottopone all'Assemblea legislativa i criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici nell'intento di accelerare e promuoverne lo sviluppo, nelle more dell'approvazione dei decreti interministeriali che individuino le zone ritenute idonee o non idonee ad accogliere tale tipologia di impianti.

Alle aree indicate come non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici dalla vigente disciplina regionale (in primis la delibera dell'Assemblea legislativa nr. **28/2010**) si aggiungono ora le **fasce di tutela fluviale** sulle quali, per l'attuale formulazione del testo della Giunta, esiste una elevata probabilità di esito negativo in sede di richiesta di autorizzazione, ad eccezione delle sole aree interessate da attività estrattive.

Ciò limiterebbe notevolmente la possibilità di sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto molto spesso i siti del servizio idrico sono prossimi alle aree fluviali e pertanto, se non verrà prevista una adeguata eccezione, tali siti ricadrebbero in aree espressamente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici.

Degli impianti fotovoltaici già individuati da Hera da realizzare su siti idrici, quelli prossimi alle fasce di tutela fluviale interessano circa la metà degli impianti e della corrispondente produzione di energia rinnovabile.

Si suggerisce pertanto l'opportunità di riformulare il punto 1) b.1 della DGR in oggetto, per inserire una ulteriore eccezione oltre a quella già prevista relativa alle cave e specificare che le aree al servizio di discariche non più in esercizio e le aree afferenti alle strutture del servizio idrico integrato sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici senza i limiti indicati alla lettera B) dell'allegato I della delibera assembleare 28/2010;

In proposito si osserva che anche l'articolo 15 della LR 14/2021 riserva un'area preferenziale ai siti delle discariche esaurite e del ciclo idrico, in quanto dispone che "A/

*fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e in attuazione degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del sistema energetico regionale, sono da considerarsi sempre ammissibili all'installazione di impianti fotovoltaici le aree a servizio di discariche di rifiuti, regolarmente autorizzate, non in fase di gestione operativa, nonché le aree afferenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato, da considerarsi in ogni caso aree produttive.”; con ciò agli impianti localizzati nelle aree afferenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato sono concesse le semplificazioni previste dall'articolo 6, comma 9bis del DLGS 28/2011.*

Parallelamente, la disciplina nazionale prevede semplificazioni per le **aree a destinazione industriale**, commerciale ed artigianale;

emerge quindi la necessità di chiarire in maniera inequivocabile la denominazione che tali zone assumono ai sensi della disciplina urbanistica regionale: in particolare, **che le aree classificate come “produttive” siano assimilabili ad aree “industriali”, attraverso l’opportuna integrazione del punto 6 del deliberato indicando espressamente che le aree produttive per effetto di leggi regionali sono da considerarsi industriali sia ai fini dell’applicazione delle semplificazioni inerenti le autorizzazioni ambientali degli impianti fotovoltaici (DLGS 152/2006 e LR 4/2018), sia per l’applicazione delle semplificazioni inerenti le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.**

Per quanto riguarda inoltre l'installazione di impianti fotovoltaici su aree agricole diverse da quelle idonee ope legis, nel caso di impianti agrivoltaici si ritiene necessario specificare il criterio per la determinazione della superficie occupata (max 10%); a tal fine si ritiene utile fare riferimento alla superficie effettivamente non più coltivabile poiché occupata dalle strutture di sostegno dei pannelli; in tal senso pertanto sarebbe superata anche la verifica, in sede progettuale, della resa agricola, di per sé di incerta determinazione in quanto influenzata anche da fattori esogeni non collegabili all'impianto agrivoltaico.

Si auspica infine che i criteri allocativi dettati dalla regione possano costituire un elemento di convergenza dei criteri adottati dalle amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi necessari all'installazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici su tutto il territorio regionale.

Cordiali saluti.

**HERA S.p.A.**  
**Amministratore Delegato**  
**Ing. Orazio Iacono**

